Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 18

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 23 gennaio 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 5 dicembre 1935-XIV, n. 2363.
Abrogazione dell'obbligo di addizionare gli oli di sansa commestibili col 5 % di olio di sesamo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di abrogare l'obbligo di addizionare gli oli di oliva per uso commestibile estratti dalle sanse, col cinque per cento di olio di sesamo a reazione cromatica caratteristica;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — E' abrogato il penultimo comma dell'art. 1 della legge 16 marzo 1931, n. 378, recante disposizioni relative alla vendita per uso commestibile degli oli estratti dalle sanse.

Art. 2. — Il Governo del Re è autorizzato a riunire e coordinare in testo unico le disposizioni del presente decreto con quelle contenute nel R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, e nei provvedimenti successivamente emanati ad integrazione del decreto-legge stesso o riguardanti materie in esso disciplinate.

Il presente decreto, che entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Nostro Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROSSONI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 368, foglio 145. — MANCINI.

REGIO DECRETO 19 dicembre 1935-XIV, n. 2364.
Norme per il conferimento della medaglia militare aeronautica di lunga navigazione aerea.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 agosto 1928, n. 2098, e successive modificazioni;
Vista la legge 6 gennaio 1931, n. 98, e successive modificazioni;
Visto l'art. 1, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — E' istituita la medaglia militare aeronautica di lunga navigazione aerea, la quale potrà essere di 1° grado (d'oro), di 2° grado (d'argento), di 3° grado (di bronzo). Essa è sostenuta da un nastro di seta celeste chiaro recante al centro un'aquila rispettivamente d'oro, d'argento o di bronzo, il tutto conforme al modello annesso. La medaglia ed il relativo nastro con aquila verranno portati con le stesse modalità stabilite per le decorazioni nazionali.

Art. 2. — La medaglia militare aeronautica di lunga navigazione aerea è conferita ai militari di qualunque grado, siano essi in servizio o in congedo, muniti di brevetto militare aeronautico di cui al seguente articolo, che abbiano compiuto globalmente, anche in più riprese, 20 anni di servizio aeronavigante per la medaglia di 1° grado, 15 anni per la medaglia di 2° grado e di 10 anni per la medaglia di 3° grado.

Ai militari in servizio, la medaglia sarà concessa qualora abbiano compiuto nel suindicato periodo di 10-15-20 anni il numero minimo di ore di volo stabilite dal Ministero dell'aeronautica e che non potrà comunque essere inferiore al numero complessivo di quelle che furono prescritte dallo stesso Ministero durante il detto periodo, ai fini del riconoscimento dell'attività di volo.

La medaglia di grado superiore sostituisce quella di grado inferiore.

Art. 3. — Possono avere il conferimento della medaglia militare di lunga navigazione aerea i militari in servizio o in congedo che posseggano uno dei seguenti brevetti militari aeronautici:
a) pilota militare di aeroplano o di idrovolante;
b) osservatore militare di aeroplano o di idrovolante.

Art. 4. — Per i militari in servizio il computo del servizio aeronavigante, utile per il conferimento della medaglia militare aeronautica di lunga navigazione aerea, viene fatto in relazione agli anni di effettivo servizio aeronavigante compiuto con percezione delle relative indennità.

Tuttavia qualora per le cause di cui al successivo art. 5 in un determinato periodo non si sia svolta attività di volo, il periodo stesso può essere considerato utile ai fini della concessione della medaglia di lunga navigazione aerea sempre che nei periodi di 10, 15 e 20 anni il numero minimo delle ore di volo compiuto sia quello stabilito dal Ministero, in conformità di quanto dispone il precedente art. 2.

Art. 5. — E' considerato valevole agli effetti della concessione di cui sopra il periodo in cui il militare in servizio non abbia potuto svolgere la prescritta attività di voto:

a) per infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio aeronavigante;

b) per prigionia di guerra in seguito ad operazioni aeree di guerra o di polizia coloniale;

c) per servizio prestato in missione all'estero o in qualità di addetto aeronautico quando al militare stesso non siano assegnati i mezzi aerei per poter svolgere la prescritta attività di volo;

d) per corsi speciali di istruzione in Italia o all'estero quando non vengano forniti agli interessati i mezzi necessari a svolgere la minima attività aerea prescritta;

e) per cause di forza maggiore dovuta a sospensione dell'attività aerea di reparti per ordine del Ministro, sempre che la durata di interruzione, a solo giudizio del Ministro stesso, sia ritenuta l'unica causa determinante la mancata attività minima prescritta.

Il periodo trascorso presso le scuole di pilotaggio e presso i corsi di osservazione aerea dagli allievi che abbiano compiuto con esito favorevole le prove prescritte e che abbiano comunque conseguito il brevetto di pilota militare o di osservatore dall'aeroplano è computato per intero.

Il servizio aeronavigante compiuto con brevetto di pilota di dirigibile è computato per intero.

Le circostanze di cui sopra dovranno sempre risultare da regolari variazioni debitamente riportate sui documenti personali e di volo del militare.

Art. 6. — Per i militari in congedo è computato il perido di un anno, quando nell'anno solare stesso il militare sia stato dichiarato allenato o addestrato.

Per i militari in congedo con effettive funzioni di pilota di aeroplano o idrovolante presso società di navigazione aerea, scuole civili di pilotaggio e ditte costrutttrici di aeroplani, il servizio di volo effettuato anteriormente al 7 agosto 1927 (data di estensione anche a tale categoria dell'obbligo dell'addestramento o allenamento annuale presso la Regia Aeronautica) è considerato utile agli effetti della concessione della medaglia militare aeronautica, quando nell'anno solare i detti militari abbiano compiuto almeno 30 ore di volo con attestazioni da rilasciarsi dalle autorità militari aeronautiche competenti.

Art. 7. — Alla medaglia militare aeronautica di lunga navigazione aerea sono applicabili le disposizioni che disciplinano la perdita delle medaglie e della croce di guerra al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra, contenute nella legge 24 marzo 1932, n. 453 e nel relativo regolamento approvato con R. decreto 8 maggio 1933, n. 695.

Art. 8. — I militari di qualsiasi grado in attività di servizio possono inoltrare domanda di concessione della medaglia ai comandi dai quali rispettivamente dipendono, non appena abbiano maturato il limite di tempo stabilito e siano in possesso di tutti i requisiti richiesti.

I Comandi anzidetti, controllati i dati denunziati dagli interessati e accertato il diritto alla concessione, inoltrano, per via gerarchica, regolare proposta al Ministero dell'Aeronautica.

I militari in congedo, che siano in possesso dei requisiti necessari, possono far domanda di concessione della medaglia su carta bollata al Ministero dell'Aeronautica per il tramite dei comandi di zona aerea territoriale o dei comandi di aeronautica insulari nella cui giurisdizione essi hanno residenza, documentando il computo del servizio utile sul quale essi fondano la domanda e fornendo ogni indicazione che possa servire all'esatto accertamento dei titoli addotti.

I Comandi di zona aerea territoriale e insulari, unitamente alla domanda, inoltrano al Ministero la relativa proposta dopo aver accertato se gli interessati abbiano effettivamente diritto alla concessione.

Art. 9. — Il Ministero dell'aeronautica, in base alle proposte ricevute, qualora non risulti a carico degli aspiranti alcuna ragione speciale di rigetto di esse, effetua la concessione e rilascia i relativi brevetti di autorizzazione a fregiarsi della medaglia.

Art. 10. — È abrogato il R. decreto 31 agosto 1928, n. 2098.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Visto, *il Guradasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 368, foglio 141. — MANCINI.

REGIO DECRETO 14 novembre 1935-XIV, n. 2365.
Dichiarazione di istituzione pubblica di assistenza e beneficenza dell'Asilo infantile « Giovannini Urbani Maria », con sede in Flavon.

N. 2365. R. decreto 14 novembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Giovannini Urbani Maria », con sede in Flavon, viene dichiarato istituzione pubblica di assistenza e beneficenza.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1936 - Anno XIV.

REGIO DECRETO 14 novembre 1935-XIV, n. 2366.
Approvazione dello statuto organico dell'Asilo infantile « Luigi Rocca », con sede in Neive (Cuneo).

N. 2366. R. decreto 14 novembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico dell'Asilo infantile « Luigi Rocca », con sede in Neive (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 14 novembre 1935-XIV, n. 2367.
Approvazione dello statuto organico della Fondazione « Monsignor Salvatore Fedele presso il Tempio dell'Annunziata », con sede in Minturno.

N. 2367. R. decreto 14 novembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico della Fondazione « Monsignor Salvatore Fedele presso il Tempio dell'Annunziata », con sede in Minturno.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 21 novembre 1935-XIV, n. 2368.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita della SS.ma Addolorata, in Trani (Bari).

N. 2368. R. decreto 21 novembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita della SS.ma Addolorata, in Trani (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 2 dicembre 1935-XIV, n. 2369.
Dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita dell'Immacolata, in Gioia del Colle (Bari).

N. 2369. R. decreto 2 dicembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi dell'Arciconfraternita della Immacolata, con sede in Gioia del Colle (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1936 - Anno XIV.

LEGGE 2 gennaio 1936-XIV, n. 16.
Conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1907, relativo al collocamento fuori ruolo del personale della Milizia nazionale della strada destinato in Colonia per i servizi di istituto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1907, recante disposizioni circa il collocamento fuori ruolo del personale della Milizia nazionale della strada destinato in Colonia per i servizi d'istituto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 gennaio 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 2 gennaio 1936-XIV, n. 17.
Conversione in legge del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1648, recante storno di somma occorrente per i lavori di allargamento della via S. Nicolò degli Scalzi in Palermo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1648, recante storno di somma occorrente per i lavori di allargamento della via San Nicolò degli Scalzi in Palermo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 2 gennaio 1936-XIV, n. 18.
Conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1929, con il quale si autorizza la spesa di L. 2.000.000 per il completamento dell'edificio da destinare a sede della Regia dogana di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1929, con il quale si autorizza la spesa di L. 2.000.000, per il completamento dell'edificio da destinare a sede della Regia dogana di Napoli.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 gennaio 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 2 gennaio 1936-XIV, n. 19.

Conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1849, con il quale si autorizza la spesa di L. 1.000.000 per la costruzione di ricoveri antiaerei nella città di Messina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1849, con il quale si autorizza la spesa di L. 1.000.000 per la costruzione di ricoveri antiaerei nella città di Messina.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 gennaio 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 gennaio 1936-XIV, n. 20.

Approvazione dell'Accordo fra l'Italia e la Svizzera per regolare i pagamenti reciproci, stipulato in Roma il 3 dicembre 1935.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione nel Regno all'Accordo italo-svizzero concernente il regolamento dei pagamenti reciproci stipulato il 3 dicembre 1935;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo fra l'Italia e la Svizzera per regolare i pagamenti reciproci, stipulato in Roma il 3 dicembre 1935.

Art. 2. — Il presente decreto che sarà presentato al Parlamento nazionale per la sua conversione in legge entra in vigore nei modi e nei termini di cui all'art. 15 dell'Accordo di cui sopra.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 368, *foglio* 137. — MANCINI.

Accord entre le Royaume d'Italie et la Confédération Suisse concernant le règlement des paiements réciproques.

Afin de régler et de faciliter le transfert des paiements entre le Royaume d'Italie et la Confédération Suisse, les deux Gouvernements ont conclu l'Accord suivant:

Art. 1. — Les paiements entre l'Italie et la Suisse devront être effectués en Suisse par l'entremise de la Banque Nationale Suisse et en Italie par l'entremise de la Banca d'Italia en sa qualité de caisser de l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero, selon les règles et les modalités déterminées dans les articles suivants.

Dans ce but, la Banque Nationale Suisse ouvrira à l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero un compte global non productif d'intérêts, libellé en francs suisses, et l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero ouvrira à la Banque Nationale Suisse un compte global non productif d'intérêts, libellé en lires italiennes.

Sous réserve des exceptions énumérées dans le présent Accord, toute autre forme directe ou indirecte de paiement n'est admise qu'avec permis spécial délivré après accord préalable entre l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero et l'Office Suisse de Compensation.

Art. 2. — Toutes les obligations de débiteurs domiciliés en Suisse, y compris celles échues et non réglées à la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, envers des créanciers domiciliés en Italie ou dans les territoires soumis à l'autorité italienne devront être réglées par versement en francs suisses à la Banque Nationale Suisse, qui en créditera le compte global de l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero.

Art. 3. — Toutes les obligations de débiteurs domiciliés en Italie ou dans les territoires soumis à l'autorité italienne, y compris celles échues et non réglées à la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, envers des créanciers domiciliés en Suisse devront être réglées par versement en lires italiennes à la Banca d'Italia, en sa qualité de caissier de l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero, lequel en créditera le compte global de la Banque National Suisse.

Art. 4. — L'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero et la Banque Nationale Suisse s'informeront réciproquement des versements effectués et de la date de chacun d'eux, ainsi que de toute autre indication nécessaire. L'avis de versement équivaut à une autorisation à payer le créancier, conformément aux dispisitions du présent Accord, après constatation de la régularité des transferts par l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero ou par l'Office Suisse de Compensation.

Art. 5. — Tous les paiements seront effectués aux créanciers dans la monnaie de leur Pays, dans la limite des disponibilités des comptes globaux et dans l'ordre chronologique des versements. Toutefois, l'Office Suisse de Compensation et l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero se réservent de limiter, en tenant compte des moyens disponibles, à frs. suisses 500.000 ou lires italiennes 2.000.000 la somme à payer mensuellement au même créancier.

Le débiteur n'est libéré de sa dette par le versement du montant de celle-ci auprès de la Banque Nationale Suisse ou de l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero que lorsque le créancier a reçu effectivement le montant intégral de sa créance.

Art. 6. — Les versements et les paiements auront lieu sur la base des cours de change qui seront établis, d'un commun accord, entre la Banque Nationale Suisse et l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero.

Les créances et les dettes libellées en d'autres monnaies que le franc suisse et la lire italienne seront converties en francs ou en lires au cours du jour (chèque) à Rome ou à Zurich.

Art. 7. — Les versements indiqués aux articles 2 et 3 pourront être effectués soit directement par les débiteurs, soit par les représentants de maisons suisses ou italiennes d'exportation ou par des banques ou maison intermédiaires agissant au nom des intéressés.

Art. 8. — Les montants versés à la Banque Nationale Suisse seront utilisés comme suit:

1. — 20 % des versements seront employés au paiement des créances financières définies à l'art. 9, 1 du présent Accord;

2. — 80 % seront employés au paiement des créances résultant du commerce des marchandises et des frais accessoires à ce commerce, selon l'article 9, 2 du présent Accord, ainsi que pour tous les autres paiements qui ne sont pas exclus du transfert par le présent Accord.

Art. 9. — 1. - Sont considérées comme créances financières celles résultant d'intérêts, de dividendes et d'autres paiements émanant du placement de capitaux et payables à intervalles réguliers à des créanciers domiciliés en Suisse ou en Italie.

2. - Sont considérées comme créances résultant du commerce des marchandises ou des frais accessoires à ce commerce notamment celles résultant:

a) de la livraison de marchandises d'origine suisse ou italienne, y compris les avances et tant qu'elles sont d'usage dans le commerce;

b) de la livraison d'énergie éclectrique;

c) du trafic de perfectionnement et de réparation italo-suisse, dans la limite du prix de l'opération à laquelle la marchandise a été soumise;

d) de prestations de services relatifs à l'échange de marchandises italo-suisse (telles que commissions, provisions, frais de voyageurs de commerce, frais de transport, droits de douane, honoraires, traitements, salaires, pensions à des représentants, employés et ouvriers, taxes pour brevets d'invention, et autres prestations analogues);

e) d'intérêts et de différences che change résultant du trafic des marchandises;

f) du domaine de la propriété intellectuelle (droits d'auteur, licences, etc.);

g) de frais d'administration généraux résultant pour des maisons suisses ou italiennes de l'exploitation des entreprises qu'elles possèdent dans l'autre Pays;

h) de bénéfices réalisés en Italie ou en Suisse par des maisons domiciliées en Suisse ou en Italie sur des transactions commerciales.

Art. 10. — Le mode de paiement prévu par le présent Accord ne s'applique pas:

a) au petit trafic de frontière, y compris les paiements pour salaires, traitements, pensions de retraite, honoraires et paiements similaires, intéressant les habitants des zones frontalières;

b) au trafic des marchandises d'origine autre que celle des Pays contractants;

c) aux paiements se référant au trafic du tourisme, aux frais pour séjours de santé, d'éducation et d'études, pour le compte de personnes domiciliées en Suisse ou en Italie qui se trouvent temporairement dans l'autre Pays;

d) aux paiements résultant des décomptes entre les chemins de fer des deux Pays qui sont effectués entre les Chemins de fer italiens de l'Etat et les Chemins de fer fédéraux suisses par la voie du Bureau Central de Compensation à Bruxelles et entre les Chemins de fer italiens de l'Etat et le Chemin de fer de la Bernina par voie bancaire;

e) aux paiements relatifs aux assurances et réassurances entre la Suisse et l'Italie;

f) aux paiements des administrations des postes suisses et italiennes, mais dans la mesure seulement où ils sont compensés entre ces administrations. Le solde subsistant en faveur d'une des administrations sera réglé conformément aux dispositions des articles 2 et 3;

g) aux paiements des billets de passage maritime, encaissés en Suisse en faveur de compagnies de navigation italiennes, ainsi qu'aux paiements dérivant des transports par voie aérienne intéressant les deux Pays;

h) aux transferts de fonds résultant de l'exécution de services de banque.

L'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero et l'Office Suisse de Compensation pourront déroger, d'un commun accord, aux dispositions du présent article dans des cas spéciaux.

Art. 11. — L'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero et l'Office Suisse de Compensation pourront admettre, d'un commun accord, des compensations privées à régles en dehors des comptes prévus à l'Art. 1.

Art. 12. — Si le présent Accord prend fin, les importateurs du Pays en faveur duquel un solde non transféré subsisterait devront continuer à verser la contre-valeur de leurs importations au compte global respectif jusqu'à l'amortissement complet des créances correspondant à ce solde.

Art. 13. — Selon le Traité d'union douanière conclu le 29 mars 1923 entre la Confédération Suisse et la Principauté de Liechtenstein, le présent Accord sera applicable également au territoire de la Principauté de Liechtenstein.

Art. 14. — Les deux Gouvernements décréteront les mesures nécessaires pour la mise en exécution du présent Accord et notamment pour obliger les débiteurs et les créanciers du Pays respectif à l'observation des dispositions de l'accord même.

Art. 15. — Le présent Accord sera ratifié aussitôt que faire se pourra. Toutefois, les Parties contractantes conviennent de le mettre en vigueur, à titre provisoire, par simple échange de notes.

Art. 16. — Si, contrairement aux prévisions sur la base desquelles le présent Accord est conclu, les résultats effectifs devaient s'écarter sensiblement des prémisses admises par les Parties contractantes lors de la conclusion de l'Accord, chaque Partie contractante pourra, en vue d'un remaniement approprié, demander la réunion d'une conférence qui devra s'ouvrir au plus tard dans les 15 jours à compter du jour de la requête. Si, dans l'espace de 20 jours à compter du début des négociations, une entente ne pouvait se faire sur une modification de l'Accord, celui-ci pourra être dénoncé moyennant préavis d'un mois.

Le présent Accord pourra être dénoncé en tout temps moyennant préavis de trois mois.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont apposé leurs signatures.

Fait à Rome, en double expédition, le 3 décembre 1935.

Pour l'Italie: MUSSOLINI. Pour la Suisse: WAGNIÈRE.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. Il Ministro per gli affari esteri:
SUVICH.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 gennaio 1936-XIV, n. 21.

Proroga fino al 31 dicembre 1940 della disposizione di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 26 dicembre 1930, n. 1692, riguardante la limitazione del diritto di rivalsa dell'imposta sul consumo dell'energia elettrica da parte dei fabbricanti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 1 e 14 del decreto Ministeriale 8 luglio 1924 che approva il testo unico di leggi d'imposta sul consumo dell'energia elettrica;

Visto il R. decreto-legge 26 dicembre 1930, n. 1692, convertito nella legge 26 marzo 1931, n. 339, concernente la riduzione del costo dell'energia elettrica impiegata in usi soggetti ad imposta e il R. decreto-legge 19 gennaio 1933, n. 33, convertito nella legge 20 aprile 1933, n. 430;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di prorogare per un altro quinquennio il disposto dell'art. 1 del R. decreto-legge 26 dicembre 1930, n. 1692;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per le finanze di concerto con i Ministri per l'interno e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — La disposizione dell'art. 1 del R. decreto-legge 26 dicembre 1930, n. 1692, riguardante la limitazione del diritto di rivalsa dell'imposta sul consumo dell'energia elettrica da parte dei fabbricanti, resta prorogata al 31 dicembre 1940.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *Il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 368, foglio 133. — MANCINI.

REGIO DECRETO 2 gennaio 1936-XIV, n. 22.

Radiazione del Regio rimorchiatore « N. 70 » dal quadro del Regio naviglio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Udito il parere del Comitato degli ammiragli;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Regio rimorchiatore « N. 70 » è radiato dal quadro del naviglio da guerra dello Stato a datare dal 1° dicembre 1935-XIV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 368, foglio 139. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1936-XIV.

Nomina di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Tedeschi Gastone di Flaminio, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, designa per proprio rappresentante il sig. Ugo Fargion fu Abramo chiedendone la nomina;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli del Consiglio provinciale dell'economia corporativa, della Deputazione di borsa e del Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, 9 aprile 1925, n. 375, e 30 giugno 1932, n. 815;

Decreta:

Il sig. Ugo Fargion fu Abramo è nominato rappresentante del sig. Gastone Tedeschi, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 8 gennaio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DI REVEL.

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1935-XIV.
Trattamento ai salariati non di ruolo, dipendenti dal Ministero dell'interno e dagli Enti ad esso sottoposti, richiamati alle armi o arruolatisi volontariamente per esigenze militari di carattere eccezionale.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO.
MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 2 e 9 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, convertito nella legge 3 giugno 1935, n. 1019, concernente il trattamento al personale statale e degli enti pubblici, richiamato alle armi per mobilitazione;

Decreta:

Art. 1. — Al personale, non di ruolo, dipendente dall'Amministrazione dell'interno e dagli Enti parastatali sottoposti alla sua vigilanza, che si arruoli volontariamente o sia richiamato alle armi, nelle circostanze previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, è dovuta una gratificazione pari a quattro, otto o dodici giornate di paga, a seconda che abbia rispettivamente una anzianità di servizio di un anno, da due a tre anni, c superiore a tre anni.

Nella determinazione della gratificazione non si deve tener conto della indennità caroviveri, delle indennità varie e dei soprassoldi eventualmente percepiti dagli interessati.

Sono esclusi, in ogni caso, dal diritto alla gratificazione gli operai giornalieri.

Art. 2. — Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano anche al personale salariato, non di ruolo, dipendente dalle amministrazioni delle Provincie, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Roma, addì 30 novembre 1935 - Anno XIV

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

(87)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1936-XIV.
Nomina di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Bello Mario, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, designa per proprio rappresentante il sig. Carlo Foà di Dino chiedendone la nomina;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli del Consiglio provinciale dell'economia corporativa, della Deputazione di borsa e del Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, 9 aprile 1925, n. 375, e 30 giugno 1932, n. 815;

Decreta:

Il sig. Carlo Foà di Dino è nominato rappresentante del sig. Bello Mario, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 8 gennaio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DI REVEL.

(127)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1936-XIV.
Nomina di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Zetti Alfredo fu Pietro, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, designa per proprio rappresentante il sig. Zappa Francesco fu Giuseppe, chiedendone la nomina;

Visto il relativo atto di procura 30 ottobre 1935-XIV, per notar Bottoni Giuseppe di Milano;

Visti i pareri favorevoli del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano, della Deputazione di borsa e del Comitato direttivo degli agenti di cambio;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Zappa Francesco è nominato rappresentante del sig. Zetti Alfredo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 13 gennaio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DI REVEL.

(126)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1935-XIV.
Aggregazione del comune di Lavello all'Ufficio del registro di Melfi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella della Circoscrizione degli uffici del demanio e delle tasse approvata con decreto Ministeriale 10 novembre 1927 e successive modificazioni;

Vista la tabella allegato *B* portante variazioni alle Circoscrizioni territoriali degli uffici del registro del Regno approvata con decreto Ministeriale 29 novembre 1934;

Considerato che per ragioni di viabilità e comunicazioni, e nell'interesse del servizio il comune di Lavello dalla Circoscrizione dell'ufficio del registro di Venosa deve invece passare a far parte della Circoscrizione dell'ufficio del registro di Melfi;

Visto l'art. 3 del R. decreto 11 ottobre 1934, n. 1731;

Decreta:

Il comune di Lavello, a decorrere dal 1° febbraio 1936-XIV, è aggregato all'ufficio del registro di Melfi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 24 novembre 1935 - Anno XIV

Il Ministro: DI REVEL.

(152)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1936-XIV.
Norme per la importazione in esenzione da diritti di confine di olio di pino destinato alla flottazione dei minerali di piombo e di zinco.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 5 dicembre 1935, n. 2098, che accorda la franchigia doganale per l'olio di pino, destinato alla flottazione dei minerali di piombo e di zinco;

Determina:

Articolo unico. — L'importazione, in esenzione da dazio specifico e da quello sul valore, dell'olio di pino (voce ex 645 della vigente tariffa doganale) destinato ad essere impiegato nel processo di flottazione dei minerali di piombo e di zinco, è subordinata alla osservanza delle norme e condizioni stabilite coi decreti Ministeriali 7 novembre 1928 e 29 novembre 1934, per le analoghe concessioni relative allo xantogenato di potassio, al cresolo greggio, alla tiocarbanilide ed all'aerofloat, destinati allo stesso uso suindicato.

Roma, addì 11 gennaio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DI REVEL.

(155)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1935-XIV.
Norme per l'applicazione della legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1404, sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42 della legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1404, contenente disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina;

Decreta:

Articolo unico. — Sono approvate le annesse norme per l'applicazione della legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1404.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 dicembre 1935 - Anno XIV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

p. Il Ministro per la marina: CAVAGNARI.

Norme provvisorie per l'esecuzione della legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1404.

PARTE I.

Norme per l'applicazione di singole disposizioni della legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1404.

§ 1. — (Art. 3 della legge).

L'iscrizione nel Ruolo dei Comandi marittimi od in quello dei Servizi è disposta con decreto Ministeriale.

§ 2. — (Art. 3, 4° comma, lett. *b*), della legge).

Le domande di collocamento « a disposizione » o « fuori organico », in applicazione della lett. *b*) del 4° comma dell'art. 3 della legge, devono essere presentate al Ministero per via gerarchica entro

venticinque giorni dalla data colla quale gli ufficiali sono venuti a trovarsi per la seconda volta, a distanza non inferiore a dieci mesi dalla prima, nelle condizioni previste dal 2° comma lett. *c*) dell'art. 10 della legge.

§ 3. — (Art. 3, 4° comma, lett. *d*), della legge).

Agli effetti della lett. *d*) del 4° comma dell'art. 3 della legge l'accoglimento delle domande di rinuncia al Comando navale, alle cariche direttive, ai corsi, esami ed esperimenti, prescritti come condizione necessaria per l'avanzamento, è subordinato al giudizio insindacabile del Ministro.

§ 4. — (Art. 3, 4° comma, lett. *e*), della legge).

Agli effetti della lett. *e*) del 4° comma dell'art. 3 della legge sono considerati soltanto i corsi, gli esami e gli esperimenti che saranno eventualmente prescritti come condizione necessaria per l'avanzamento a capitano di fregata, capitano di vascello e contrammiraglio nel Ruolo dei Comandi navali ed a tenente colonnello e colonnello del Genio navale nel Ruolo delle Direzioni.

Per l'iscrizione di autorità nel Ruolo dei Comandi marittimi od in quello dei Servizi l'ufficiale deve aver riportato un punto inferiore a quello minimo necessario per superare i suddetti corsi, esami ed esperimenti.

§ 5. — (Art. 3, 4° comma, lett. *f*), della legge).

La designazione per l'iscrizione nel Ruolo dei Comandi marittimi o in quello dei Servizi, richiesta dalla lett. *f*) del 4° comma dell'art. 3 della legge, è pronunciata prima che sia trascorso un mese dalla data con la quale l'ufficiale è considerato definitivamente non prescelto per l'avanzamento.

§ 6. — (Art. 3, 4° comma, lett. *g*) della legge).

L'accertamento delle condizioni fisiche dell'ufficiale, ai sensi ed agli effetti della lett. *g*) del 4° comma dell'art. 3 della legge, ha luogo mediante visita medico collegiale.

Il giudizio definitivo se l'ufficiale sia non più in grado di permanere nei ruoli dei Comandi navali od in quello delle Direzioni, ma in grado però di prestare utile servizio nei ruoli dei Comandi marittimi o dei Servizi è devoluto al Ministro, su parere della Direzione centrale di sanità militare marittima, la quale potrà pronunciarsi senza sottoporre l'ufficiale a visita diretta.

§ 7. — (Art. 3, 5° comma, lett. *a*), della legge).

Le domande d'iscrizione nel Ruolo dei Comandi marittimi od in quello dei Servizi, ai sensi della lett. *a*) del 5° comma dell'art. 3 della legge, devono essere trasmesse al Ministero per via gerarchica e devono essere corredate dal parere delle Autorità dalle quali l'ufficiale dipende.

Il Ministero, con apposito articolo di foglio d'ordini, può fissare un termine alla presentazione delle domande suddette.

§ 8. — (Art. 3, 5° comma, lett. *b*), della legge).

Le domande d'iscrizione nel Ruolo dei Comandi marittimi od in quello dei Servizi, in base alla lett. *b*) del 5° comma dell'art. 3 della legge, devono essere presentate al Ministero per via gerarchica, entro il termine fissato nella lettera colla quale si dà partecipazione all'ufficiale ch'egli, sebbene prescelto per l'avanzamento nel proprio ruolo, è stato destinato a costituire vacanza necessaria.

La iscrizione nel Ruolo dei Comandi marittimi od in quello dei Servizi degli ufficiali che ne abbiano fatto domanda, ai sensi del precedente comma, ha luogo in base al seguente ordine di precedenza:

1° ufficiali iscritti in quadro d'avanzamento;

2° ufficiali « prescelti » non iscritti in quadro, i quali non si trovino nelle condizioni di cui alla lett. *c*) del 2° comma dell'art. 10 della legge;

3° ufficiali « prescelti » nelle condizioni di cui alla lett. *c*) del 2° comma dell'art. 10 della legge.

Nel 1° caso si segue l'ordine di iscrizione in quadro, nel 2° e 3° caso l'ordine della graduatoria compilata dalla Commissione d'avanzamento, colle modifiche eventualmente apportatevi dal Ministro.

§ 9. — (Art. 4 della legge).

Gli incarichi a terra ai quali possono essere destinati gli ufficiali dei Ruoli dei Comandi marittimi o dei Servizi sono stabiliti con decreto del Ministro per la marina.

§ 10. — (Art. 5, 2° comma, della legge).

Il passaggio dal Ruolo dei Comandi marittimi a quello dei Comandi navali e dal Ruolo dei Servizi a quello delle Direzioni, di cui al 2° comma dell'art. 5 della legge, è disposto dal Ministro, o di sua iniziativa, o su proposta dell'autorità dalla quale l'ufficiale direttamente dipende.

In quest'ultimo caso, la detta autorità deve, nella relazione, illustrare e, possibilmente, documentare i fatti militari compiuti ed i servizi resi dall'ufficiale, in base ai quali egli è giudicato meritevole del passaggio.

Le autorità, alle quali gerarchicamente spetta di dar corso alla relazione suddetta, debbono esprimere in merito il loro parere esplicito.

Per il passaggio di cui al 1° comma del presente paragrafo occorre, in ogni caso, sentire la competente Commissione di avanzamento, la quale esprime il proprio parere, con votazione palese, a maggioranza assoluta di voti. La parità dei voti indica parere sfavorevole al passaggio.

§ 11. — (Art. 6, 1° e 2° comma, della legge).

In qualunque momento dell'anno, qualora si accerti che il numero degli ufficiali del Ruolo dei Comandi navali e quello degli ufficiali del Ruolo delle Direzioni, da trasferire, rispettivamente, nel Ruolo dei Comandi marittimi od in quello dei Servizi, in base al 4° ed al 5° comma dell'art. 3 della legge, è superiore a quello stabilito per l'anno dalle tabelle annesse alla legge stessa, si provvede come segue.

Anzitutto si dà corso al trasferimento nel Ruolo dei Comandi marittimi od in quello dei Servizi — secondo le norme del precedente paragrafo 8 — degli ufficiali che, « prescelti » per l'avanzamento nel Ruolo dei Comandi navali od in quello delle Direzioni, siano destinati a costituire vacanze necessarie e chiedano di passare nel Ruolo dei Comandi marittimi od in quello dei Servizi ai sensi dell'art. 3, comma 5°, lett. *b*), della legge.

Qualora il numero degli ufficiali di cui al precedente comma sia anche esso superiore al numero dei posti stabiliti dalle tabelle per il trasferimento da ruolo a ruolo, gli eccedenti sono collocati « a disposizione » o « fuori organico » in base all'ultimo comma dell'articolo 21 della legge.

Se invece il numero suddetto è inferiore a quello dei posti su indicati, la differenza è colmata con ufficiali che si trovino nelle condizioni di cui al 4° ed al 5° comma, lett. *a*), dell'art. 3 della legge.

A tal uopo il Ministro, quando lo ritiene necessario, invita la competente Commissione d'avanzamento a formare una graduatoria degli ufficiali predetti, e designa, a suo giudizio, gli ufficiali che dovranno colmare la differenza su indicata. Agli altri si applicano le disposizioni del 2° comma dell'art. 6 della legge, salvo che essi siano stati inclusi nella graduatoria per avere presentato la domanda prevista dal 5° comma, lett. *a*), dell'art. 3 della legge, nel qual caso continuano a rimanere in servizio nel proprio ruolo.

§ 12. — (Art. 6, 3° e 4° comma, della legge).

Qualora, nonostante l'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 6 della legge, si presenti la necessità di collocare ufficiali dei ruoli dei Comandi navali o delle Direzioni « a disposizione » o « fuori organico », ai sensi del 3° comma dell'articolo predetto, il collocamento nelle posizioni suddette ha luogo in base al seguente ordine di precedenza:

1° ufficiali « prescelti » non iscritti in quadro nelle condizioni di cui alla lett. *c*) del 2° comma dell'art. 10 della legge;

2° ufficiali « prescelti » non iscritti in quadro, i quali non si trovino nelle condizioni di cui alla stessa lett. *c*) del 2° comma dell'art. 10 della legge;

3° ufficiali « prescelti » iscritti in quadro di avanzamento.

Nel 1° e nel 2° caso si segue l'ordine inverso a quello della graduatoria compilata dalla Commissione di avanzamento, colle modifiche eventualmente apportatevi dal Ministro, e nel 3° l'ordine inverso a quello di iscrizione in quadro.

§ 13. — (Art. 9, 2° comma, della legge).

Le deliberazioni delle Commissioni di avanzamento di cui al 2° comma dell'art. 9 della legge hanno soltanto valore designativo.

I giudizi, però, d'inidoneità dell'ufficiale alle funzioni del proprio grado od all'avanzamento, pronunciati da dette Commissioni, sono definitivi.

§ 14. — (Art. 10, 2° comma, lett. *c*), della legge).

Agli effetti dell'applicazione della lett. *c*) del 2° comma dell'articolo 10 della legge, per determinare il numero corrispondente alla sede di anzianità degli ufficiali presi in esame e giudicati da prescegliere per l'avanzamento, in confronto al numero degli ufficiali iscritti in quadro, non si devono considerare gli ufficiali che, per qualsiasi motivo, non sono sottoposti a scrutinio dalla competente Commissione di avanzamento e quelli giudicati da non prescegliere per l'avanzamento.

A tale scopo il Ministero, a scrutinio ultimato, compila per ogni grado, Ruolo e Corpo, per i quali siano stati formati i quadri di avanzamento a scelta comparativa, un elenco degli ufficiali prescelti per l'avanzamento, secondo la loro sede effettiva di anzianità, fino

a raggiungere il numero immediatamente inferiore a quello degli ufficiali iscritti nei corrispondenti quadri di avanzamento. Gli ufficiali che sono indicati nell'elenco, ma non nel quadro di avanzamento, sono considerati nelle condizioni di cui all'art. 10, 2° comma lett. *c*) della legge, allorquando sarà promosso il pari grado meno anziano inscritto in quadro.

§ 15. — (Art. 10, 2° comma, lett. *f*), della legge).

Agli effetti della lett. *f*) del 2° comma dell'art. 10 della legge, agli ufficiali esclusi dal partecipare agli esami, corsi, scuole, esperimenti, prescritti per l'avanzamento, deve essere data comunicazione dell'esclusione, per tramite gerarchico, senza obbligo di specificarne i motivi.

L'ufficiale interessato deve dichiarare per iscritto di aver ricevuto tale comunicazione.

La dichiarazione è trasmessa al Ministero che provvede ad inserirla nella pratica personale dell ufficiale.

§ 16. — (Art. 10, 2° comma, lett. *g*), della legge).

Agli effetti della lett. *g*) del 2° comma dell'art. 10 della legge, l'accoglimento delle domande di rinuncia alle cariche direttive, all'avanzamento, agli esami, ai corsi, alle scuole od agli esperimenti è subordinato al giudizio insindacabile del Ministro.

§ 17. — (Art. 10, 2° comma, lett. *l*), della legge).

Per l'applicazione della lett. *l*) del 2° comma dell'art. 10 della legge, si deve tener conto del punto minimo stabilito per l'idoneità dalle disposizioni che regolano gli esami, corsi, esperimenti e scuole.

§ 18. — (Art. 10, 3° comma, della legge).

Agli effetti del 3° comma dell'art. 10 della legge i dieci mesi decorrono:

1° per gli ufficiali nelle condizioni della lett. *c*), dalla data nella quale si sono verificate tutte le condizioni ivi previste;

2° per gli ufficiali nelle condizioni della lett. *f*), dalla data del dispaccio ministeriale di partecipazione, ai sensi del precedente paragrafo 15, dell'esclusione dagli esami, corsi, scuole, od esperimenti.

Agli effetti dello stesso comma valgono per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, all'entrata in vigore della legge, le dichiarazioni d'inidoneità, esclusione, cancellazione dai quadri, pretermissione, pronunciate in applicazione del 1° comma dell'art. 34 del Testo Unico sull'avanzamento, approvato con R. decreto 7 novembre 1929, n. 2007 e successive modificazioni. Però gli ufficiali predetti non possono in nessun caso essere dichiarati « definitivamente non prescelti per l'avanzamento nel proprio ruolo » se non siano stati nuovamente presi in esame in base alla legge.

§ 19. — (Art. 13, 2° comma, della legge).

Per l'avanzamento a capitano di corvetta ed a maggiore del Genio navale la Commissione ordinaria di avanzamento, dopo aver compilato la graduatoria di cui al successivo paragrafo 44 e proposto, con votazione palese, a maggioranza assoluta di voti, i nomi dei tenenti di vascello o dei capitani del Genio navale da mantenere in servizio in base all'art. 44 del Testo unico sull'avanzamento, stabilisce, mediante votazione palese, a maggioranza di 2/3 di voti, da computarsi come è prescritto dal paragrafo 28 delle norme per l'esecuzione del predetto Testo Unico, quali, fra gli ufficiali da prescegliere, siano da proporre per l'avanzamento nel Ruolo dei Comandi navali o in quello delle Direzioni. Gli ufficiali non proposti per l'avanzamento in detti ruoli si intendono designati per l'avanzamento nei Ruoli dei Comandi marittimi o dei Servizi.

Il risultato di questa votazione dev'essere concretato in una delle due formule: « da prescegliere per l'avanzamento nel Ruolo dei Comandi navali (o delle Direzioni) », oppure: « da prescegliere per il Ruolo dei Comandi marittimi (o dei Servizi) » e riportato nella graduatoria sopra detta, a fianco del nome di ciascun ufficiale.

§ 20. — (Art. 13, 4° e 5° comma, della legge).

Per l'avanzamento a capitano di fregata, a capitano di vascello ed a contrammiraglio, o a tenente colonnello ed a colonnello del Genio navale, le Commissioni di avanzamento devono anzitutto procedere allo scrutinio degli ufficiali dei ruoli dei Comandi navali o delle Direzioni, agli effetti della compilazione della relativa graduatoria di merito di cui al successivo paragrafo 45.

Compilata tale graduatoria, le Commissioni predette stabiliscono, mediante votazione palese, a maggioranza dei 2/3 di voti, da computarsi come prescritto dal paragrafo 28 delle Norme per l'esecuzione del Testo Unico sull'avanzamento, quali, fra gli ufficiali da prescegliere, siano da proporre per l'avanzamento nei Ruoli dei Comandi navali o delle Direzioni.

Gli ufficiali non proposti per l'avanzamento in detti ruoli si intendono designati per i ruoli dei Comandi marittimi o dei Servizi. Il risultato di questa votazione dev'essere concretato in una delle due formule del 2° comma del precedente paragrafo 19 e riportato nella graduatoria di merito suddetta a fianco del nome di ciascun ufficiale.

Espletato lo scrutinio degli ufficiali dei Ruoli dei Comandi navali o delle Direzioni, le Commissioni procedono allo scrutinio degli ufficiali dei Ruoli dei Comandi marittimi e dei Servizi agli effetti della compilazione dell'elenco di cui al successivo paragrafo 43.

A tale scrutinio devono essere sottoposti, oltre gli ufficiali dei Ruoli dei Comandi marittimi e dei Servizi compresi nell'aliquota fissata dal Ministro, anche quegli ufficiali dei Ruoli dei Comandi navali o delle Direzioni, aventi una anzianità relativa compresa nei limiti dell'aliquota predetta, che le Commissioni, nello scrutinio precedentemente fatto, abbiano designato per i ruoli dei Comandi marittimi e dei Servizi.

§ 21. — (Art. 13, 6° comma, della legge).

Per l'avanzamento a contrammiraglio dei capitani di vascello del Ruolo dei Comandi marittimi, di cui al 6° comma dell'art. 13 della legge, la Commissione compila la graduatoria dei prescelti per tale avanzamento con le modalità stabilite dal paragrafo 35 delle Norme per l'esecuzione del Testo Unico sull'avanzamento, modificato dal paragrafo 45 delle presenti Norme.

Ai capitani di vascello non prescelti non si applica l'art. 10 della legge.

§ 22. — (Art. 14, ultimo comma, della legge).

Per l'avanzamento a scelta eccezionale degli ufficiali dei Ruoli dei Comandi marittimi o dei Servizi occorrono cumulativamente le seguenti condizioni:

a) che essi posseggano qualità morali, intellettuali, militari e di cultura così eccezionali da dare sicuro affidamento di esercitare in modo distinto le funzioni del grado superiore e che abbiano reso altresì — nell'esercizio delle loro attribuzioni — segnalati servizi alla Marina od alla Nazione;

b) che siano compresi nel primo terzo del Ruolo del grado che rivestono, quando il ruolo stesso comprende un numero di ufficiali superiori a 10, o la prima metà di esso, quando ne comprende 10 o meno di 10;

c) che abbiano raggiunto la metà della permanenza di grado stabilita per il loro avanzamento dalle tabelle annesse alla legge.

All'avanzamento predetto si applica inoltre l'art. 70 del Testo Unico 7 novembre 1929, n. 2007, modificato dall'art. 12 della legge.

§ 23. — (Art. 18, 1° e 2° comma, della legge).

Nel computo delle vacanze organiche di cui al 1° comma dell'art. 18 della legge non sono da considerarsi, per l'anno 1936, quelle eventualmente esistenti alla data di entrata in vigore della legge. Le eventuali eccedenze di organico a tale data devono invece essere compensate con altrettante promozioni in meno dal grado inferiore.

Il Ministro, nell'avvalersi della facoltà di cui al 2° comma dello stesso art. 18, di formare cioè, in qualunque momento dell'anno, parte delle vacanze necessarie stabilite dalle tabelle annesse alla legge stessa, deve considerare come avvenute, in conto delle vacanze necessarie suddette, quelle di esse che si verificheranno sicuramente nell'anno.

§ 24. — (Art. 19, 1° comma, e art. 22, ultimo comma, della legge).

Il numero delle promozioni indicate nelle tabelle annesse alla legge è conseguente alle vacanze annuali necessarie previste nelle tabelle stesse.

Ogni aumento di organico, che non sia computato nelle tabelle, dà luogo a promozioni in più di quelle previste dalle tabelle suddette.

§ 25. — (Art. 21 della legge).

Nell'ipotesi prevista dal 1° comma dell'art. 21 della legge, il Ministro può disporre che siano presi in esame, nel numero che riterrà necessario, ufficiali in condizioni di scrutinio, oltre quelli precedentemente esaminati, e, se del caso, ufficiali già scrutinati.

Lo scrutinio di cui al precedente comma è produttivo di effetti solo nei riguardi di eventuali collocamenti « a disposizione », o « fuori organico », o trasferimenti in altro ruolo, per raggiungere il numero di vacanze necessarie stabilito, per l'anno, dalle tabelle annesse alla legge.

A tal fine, il Ministro può chiedere alla competente Commissione:

a) la designazione di ufficiali da non prescegliere per l'avanzamento, per essere collocati « a disposizione », o « fuori organico », oppure,

b) la designazione di ufficiali da trasferire dal ruolo dei Comandi navali o delle Direzioni a quello dei Comandi marittimi o dei Servizi, oppure,

c) contemporaneamente le designazioni di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*).

Nel caso previsto dalla lett. *a*) del precedente comma, la Commissione, dopo aver accertato se gli ufficiali sottoposti a scrutinio disimpegnano bene le funzioni del grado, ai sensi dal paragrafo 21 delle Norme per l'esecuzione del Testo Unico sull'avanzamento, procede ad una speciale votazione per stabilire quali di essi non siano da prescegliere per l'avanzamento. Sono considerati da non prescegliere per l'avanzamento, ai fini del presente paragrafo, gli ufficiali per i quali la Commissione si è pronunciata in tal senso a maggioranza di due terzi di voti, computati secondo le norme del paragrafo 28 delle citate Norme.

Per lo scrutinio predetto è richiesta la compilazione delle schede individuali.

Nel caso previsto dalla lett. *b*) dello stesso comma, il parere per il passaggio dai Ruoli dei Comandi navali o delle Direzioni a quelli dei Comandi marittimi o dei Servizi è pronunciato dalla Commissione di avanzamento, con votazione palese, a maggioranza assoluta di voti. La parità dei voti indica parere favorevole al passaggio.

Il Ministro può accogliere o non accogliere, in tutto o in parte, le proposte della Commissione.

L'ordine di precedenza per il collocamento « a disposizione » o « fuori organico » è quello stabilito dal paragrafo 12 delle presenti norme.

§ 26. — (Art. 29, 1° comma, della legge).

Le domande di collocamento « a disposizione » o « fuori organico », ai sensi del 1° comma dell'art. 29 della legge, possono essere accolte dal Ministro soltanto nel caso che non si venga a superare il numero delle vacanze annue necessarie stabilito dalle tabelle, considerando come avvenute quelle che sicuramente si verificheranno nell'anno.

Agli effetti della presentazione delle domande suddette, i limiti di anzianità sono stabiliti annualmente dal Ministro con articolo di foglio d'ordini.

§ 27. — (Art. 30, 1° comma, della legge).

Nei casi previsti dal 1° comma dell'art. 30 della legge non occorre un nuovo scrutinio per la promozione nelle posizioni « a disposizione » e « fuori organico », tranne che non siano decaduti i quadri di avanzamento del S. P. E. nei quali trovavansi iscritti gli ufficiali all'atto del collocamento nelle posizioni predette.

L'ufficiale primo iscritto in quadro all'atto del collocamento nelle posizioni « a disposizione » o « fuori organico » è subito promosso al grado superiore, nella nuova posizione.

In deroga al disposto del primo comma del presente paragrafo, gli ufficiali che cessano di essere iscritti nei quadri di avanzamento del S. P. E. in applicazione dell'art. 33 della legge e che dalla data di entrata in vigore della legge stessa sono collocati « a disposizione » o « fuori organico » sono considerati iscritti in quadro nella nuova posizione secondo l'ordine di iscrizione nel quadro del S.P.E., senza essere sottoposti a nuovo scrutinio.

§ 28. — (Art. 32, 1° comma, lett. *b*), della legge).

I capitani di fregata trattenuti in servizio in base agli articoli 56 e 104 del Testo Unico sull'avanzamento i quali optino per il trattamento previsto da detti articoli, ai sensi della lett. *b*) del 1° comma dell'art. 32 della legge, sono, in attesa del collocamento in A.R.Q., iscritti nei Ruoli dei Comandi marittimi, senza che all'uopo occorra sentire il parere della Commissione di avanzamento. L'iscrizione ha luogo con precedenza assoluta rispetto agli altri ufficiali designati per il passaggio nel 1936 dal Ruolo dei Comandi navali a quello dei Comandi marittimi, fermo, per quanto riguarda la sede di anzianità, il disposto dell'art. 7 della legge.

I capitani di fregata di cui al precedente comma non conseguono promozione nel Ruolo dei Comandi marittimi.

§ 29. — (Art. 32, penultimo comma, della legge).

Agli ufficiali, di cui al penultimo comma dell'art. 32 della legge, salvo il disposto della lettera *b*) dell'articolo medesimo, si applicano le disposizioni del 4° comma dell'art. 16 della legge.

§ 30. — (Art. 33, 1° comma, della legge).

Per l'applicazione del 1° comma dell'art. 33 della legge si osserva la seguente procedura, nell'ordine indicato:

1° esame, da parte della competente Commissione di avanzamento, degli ufficiali di vascello e del Genio navale abbiano o non abbiano le condizioni per lo scrutinio, e designazione — con le modalità stabilite dal 6° comma del precedente paragrafo 25 — degli ufficiali da trasferire nei ruoli dei Comandi marittimi o dei Servizi;

2° determinazione, da parte del Ministro degli ufficiali da trasferire nei ruoli dei Comandi marittimi o dei Servizi;

3° scrutinio, agli effetti dell'avanzamento, da parte della competente Commissione, degli ufficiali dei Comandi navali o delle Direzioni e degli ufficiali dei Comandi marittimi o dei Servizi, sulla base delle decisioni di cui al precedente n. 2.

Per tale scrutinio si osservano, rispettivamente, le disposizioni contenute nel paragrafo 35 delle Norme per l'esecuzione del testo unico sull'avanzamento, modificato dal paragrafo 45 delle presenti Norme, e quelle del successivo paragrafo 43;

4° formazione dei quadri di avanzamento, a termini del 4° comma dell'art. 9 della legge.

Per l'avanzamento a capitano di corvetta ed a maggiore del Genio navale si osservano le disposizioni del precedente paragr. 19.

§ 31. — (Art. 36, ultimo comma, della legge).

Le domande di collocamento « a disposizione » o « fuori organico », in base all'ultimo comma dell'art. 36 della legge, devono essere presentate al Ministero entro il termine che è annualmente stabilito con apposito articolo di foglio d'ordini. Il Ministro, esaminate le domande, decide quale fra esse sia da accogliere, per l'anno.

§ 32. — (Art. 39, della legge).

Qualora il Ministero stabilisca corsi o periodi di esercitazioni per ufficiali in congedo, l'ufficiale che, invitato a partecipare a detti corsi od esercitazioni, non vi partecipi, o vi partecipi con esito sfavorevole, non può conseguire avanzamento.

Inoltre non può conseguire avanzamento l'ufficiale in congedo che non possieda i requisiti intellettuali, morali, fisici, di cultura e di capacità necessari per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore, o che, per la sua posizione sociale e per la condotta privata e politica tenuta durante il tempo passato in congedo, non sia meritevole di promozione.

PARTE II.

Varianti alle norme per l'esecuzione del Testo Unico sull'avanzamento, in data 7 novembre 1929, n. 2007, in conseguenza della legge 6 giugno 1935, n. 1404.

§ 33.

Al decreto Ministeriale 27 novembre 1929 contenente norme per l'esecuzione del testo unico delle disposizioni legislative sull'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina, approvato con R. decreto 7 novembre 1929, n. 2007 e successive modificazioni, sono apportate le varianti di cui ai seguenti paragrafi.

Inoltre, ogni qualvolta nelle suddette norme ricorrono le espressioni « idoneo all'avanzamento » o « non idoneo all'avanzamento », esse s'intendono sostituite, rispettivamente, dalle altre « prescelto per l'avanzamento » o « non prescelto per l'avanzamento ». Analogamente ogni riferimento a giudizio di idoneità o non idoneità all'avanzamento deve intendersi fatto al giudizio se l'ufficiale sia da prescegliere o meno per l'avanzamento.

§ 34.

Il 2° comma del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

« In merito ai detti reclami giudica il Ministro per la marina, a norma dell'art. 9, ultimo comma, della legge 6 giugno 1935, n. 1404, dopo aver interpellato, ove lo creda, la competente Commissione di avanzamento ».

§ 35.

Nel 1° comma del paragrafo 7, dopo la lett. *b*), è introdotta la seguente lett. *c*), venendo modificate in *d*) ed *e*) rispettivamente le attuali lett. *c*) e *d*):

« *c*) dalla data con la quale l'ufficiale è collocato « a disposizione » o « fuori organico ».

§ 36.

Il 1° comma del paragrafo 14 è sostituito dal seguente:

« Le promozioni sono conferite in base a quadri di avanzamento compilati dal Ministro per la marina sulla scorta delle designazioni delle competenti Commissioni di avanzamento. E fatta eccezione per l'avanzamento ad ammiraglio di squadra e gradi corrispondenti e superiori in servizio permanente e per l'avanzamento degli ufficiali che ricoprono la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato: a tali avanzamenti si applicano le speciali disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sull'avanzamento e nelle presenti norme ».

§ 37.

Nel 1° comma del paragrafo 16 è soppresso l'inciso: « quando questi sono approvati dal Ministro ».

§ 38.

Nel 3° comma del paragrafo 19 sono soppresse le parole: « purchè siano ancora investiti della carica, comando o imbarco che debbono compiere ».

§ 39.

Il paragrafo 20 è sostituito dal seguente:

« Per la costituzione, la procedura e la votazione delle Commissioni di avanzamento si osservano le disposizioni degli arti-

coli 18, 21, 22, 22-*bis* (1° e 2° comma), 23, 24, 25 e 70 del testo unico delle leggi d'avanzamento e degli articoli 9 e 13 della legge 6 giugno 1935, n. 1404 ed inoltre, per le Commissioni speciali, quelle degli articoli 61, 64 e 67 del predetto testo unico. Si osservano altresì le norme per l'applicazione delle predette disposizioni.

Il giudizio sull'avanzamento pronunciato dalle Commissioni deve essere completo in tutti i suoi elementi ed essere accompagnato, nel caso in cui non sia favorevole all'ufficiale, dalla motivazione di cui ai successivi paragrafi 25 e 26 ».

§ 40.

La lett. *e*) del 1° comma del paragrafo 22 è sostituita dalla seguente:

« *e*) e, per l'avanzamento degli ufficiali superiori col criterio della scelta comparativa, anche il risultato dello scrutinio delle schede individuali prescritto dall'art. 24 del testo unico delle leggi sull'avanzamento ».

§ 41.

Il paragrafo 24 è sostituito dal seguente:

« Il giudizio sull'avanzamento è concretato in una delle due formule: « da prescegliere » o « da non prescegliere ».

Quando però si tratta di avanzamento a capitano di corvetta, a capitano di fregata, a capitano di vascello ed a contrammiraglio del ruolo dei Comandi navali, o a maggiore, a tenente colonnello ed a colonnello del Corpo del Genio navale del ruolo delle Direzioni, il giudizio favorevole all'ufficiale è concretato nelle formule: « da prescegliere per l'avanzamento nel ruolo dei Comandi navali (o delle Direzioni) » oppure: « da prescegliere per il ruolo dei Comandi marittimi (o dei Servizi) ».

Per l'avanzamento degli Ammiragli di divisione e gradi corrispondenti e superiori in servizio permanente si applicano le particolari disposizioni contenute nel Testo Unico sull'avanzamento e nelle presenti norme ».

§ 42.

Il paragrafo 26 è sostituito dal seguente:

« Nei casi di avanzamento a contrammiraglio e ad ammiraglio di divisione e gradi corrispondenti, e, limitatamente alle categorie in congedo anche ai gradi superiori, la motivazione del giudizio negativo è espressa con la formula seguente: « perchè non possiede in modo eminente le qualità che si richiedono per il grado di . . . . ».

§ 43.

Il paragrafo 29 è sostituito dal seguente:

« Nei casi di avanzamento ad anzianità la Commissione, attenendosi alle disposizioni dell'art. 1 del testo unico sull'avanzamento, ed avvalendosi degli elementi di giudizio di cui al precedente paragrafo 22, accerta prima, per ciascun ufficiale, se egli disimpegni bene le funzioni del proprio grado e poscia se sia da prescegliere o meno per l'avanzamento.

In base alle risultanze degli accertamenti di cui al precedente comma, la Commissione compila quindi l'elenco degli ufficiali da prescegliere o meno, seguendo l'ordine della loro anzianità relativa, ed indicando a fianco di ciascuno il giudizio che lo riguarda ».

§ 44.

Il paragrafo 30 è sostituito dal seguente:

« Per i quadri di avanzamento per concorso, la Commissione, dopo avere accertata la idoneità di cui al 2° comma dell'art. 1 del testo unico delle leggi sull'avanzamento, in base agli elementi di giudizio di cui al precedente paragrafo 22, procede alla votazione per la idoneità all'avanzamento di ciascun ufficiale in base al 1° comma dello stesso art. 1, ed è dichiarato da prescegliere chi, avendo superato l'esame di concorso, riporta i due terzi di voti, a norma dell'art. 25 del testo unico e del precedente paragrafo 28.

Ad ogni ufficiale giudicato da prescegliere ciascuno dei membri della Commissione assegna quindi un punto da 10 a 20, secondo le norme seguenti:

il punto 20 agli ufficiali di *eccezionali* qualità fisiche, morali, intellettuali, militari, professionali e di carattere;

i punti 18 e 19 agli ufficiali che si ritengono *molto superiori alla media* dei loro colleghi;

i punti 16 e 17 agli ufficiali che si ritengono *superiori alla media* dei loro colleghi;

il punto 15 agli ufficiali che si ritengono di valore *medio;*

i punti 13 e 14 agli ufficiali che si ritengono *inferiori alla media;*

i punti 11 e 12 agli ufficiali che si ritengono *molto inferiori alla media*;

il punto 10 agli ufficiali di *capacità appena sufficiente*.

Nello stabilire tale punto, i membri della Commissione di avanzamento devono tener conto del servizio e delle distinzioni e ricompense ottenute durante la guerra da ciascun ufficiale, a norma del citato art. 25 del predetto testo unico, ed inoltre:

a) delle relazioni trimestrali di cui all'art. 229 del Regolamento di bordo, approvato con R. decreto 28 aprile 1927, e successive modificazioni, per i sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti;

b) eventualmente, dei risultati dei corsi pratici di cui all'ultimo comma dell'art. 40 del su ripetuto testo unico sull'avanzamento, per i sottotenenti di vascello;

c) dei risultati dei corsi previsti dal 2° comma dell'art. 40 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, per i sottotenenti commissari;

d) dei risultati dei corsi previsti dalla lettera *a*) dell'art. 41 della stessa legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, per i sottotenenti di porto.

Per l'avanzamento da sottotenente a tenente, nei corpi di commissariato e delle capitanerie di porto, da sottotenente di vascello a tenente di vascello, e da tenente a capitano delle capitanerie di porto, la graduatoria dei candidati è stabilita in base alla somma dei seguenti punti:

a) media dei punti dati dai membri della Commissione di avanzamento moltiplicata per due;

b) media delle votazioni riportate ai corsi d'integrazione di cui alle lettere *c*) e *d*) del 3° comma del presente paragrafo per i sottotenenti commissari e delle capitanerie di porto, tenendo conto dei coefficienti di cui al successivo paragrafo 47; all'esame di concorso per i tenenti di porto ed eventualmente per i tenenti commissari;

c) media, ridotta in ventesimi, del punto di laurea e dei punti ottenuti agli esami delle singole materie universitarie per gli ufficiali per il cui reclutamento è prescritta la laurea.

Per l'avanzamento da tenente di vascello a capitano di corvetta o da capitano a maggiore, la graduatoria dei candidati è stabilita in base alla somma dei seguenti punti:

a) media dei punti dati dai membri della Commissione di avanzamento, moltiplicata per due;

b) media delle votazioni riportate alla Scuola di Comando, per gli ufficiali di vascello, od all'esame di concorso, per gli ufficiali degli altri corpi;

c) punto di anzianità determinato dalla formula (A—1):B, in cui A è il posto che l'ufficiale occupa fra quelli sottoposti a scrutinio in ordine inverso di anzianità cominciando a contare dall'ultimo, e B è il numero degli ufficiali sottoposti a scrutinio;

d) punto di merito speciale per gli ufficiali che hanno seguito corsi di specializzazione, computato nella seguente misura:

un punto se i risultati del corso sono stati regolari (punto medio da 15 a 17 ventesimi);

due punti se i risultati sono stati ottimi (punto medio da 18 a 19 ventesimi);

tre punti se i risultati sono stati eccezionali (punto medio 20 ventesimi).

Per l'avanzamento a capitano di corvetta ed a maggiore del Genio navale la Commissione di avanzamento deve inoltre attenersi al disposto del 2° comma dell'art. 13 della legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1404 e del paragrafo 19 delle relative norme esecutive ».

§ 45.

Il terz'ultimo comma del paragrafo 35 è sostituito dai seguenti comma:

« La Commissione procede quindi alla classificazione degli ufficiali, tenendo conto, prevalentemente, del punto da essa assegnato e, sussidiariamente, degli altri elementi di giudizio comparativi e forma la graduatoria prevista dal 3° comma, lettera *b*), dell'art. 9 della legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1404.

Per l'avanzamento nei Corpi di Stato Maggiore e del Genio navale, nella formazione della graduatoria di cui sopra, la Commissione deve altresì attenersi alle disposizioni di cui all'art. 13 della su citata legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1404, ed al paragrafo 20 delle relative norme esecutive ».

§ 46.

Il 2° comma del paragrafo 36 è sostituito dal seguente:

« In base alle risultanze degli accertamenti di cui al precedente comma, la Commissione compila quindi l'elenco degli ufficiali da prescegliere o meno, seguendo l'ordine della loro anzianità relativa ed indicando a fianco di ciascuno il giudizio che lo riguarda ».

§ 47.

Al paragrafo 37 sono apportate le seguenti varianti:

1ª *variante*. — Nel 2° comma sono soppresse le parole: « dalla competente Commissione »;

2ª *variante*. — Nel 3° comma alle parole: « dalla competente Commissione » sono sostituite le altre: « dal Ministro ».

§ 48.

Il paragrafo 39 è sostituito dal seguente:

« I quadri di avanzamento, ordinari o suppletivi, possono essere pubblicati al Foglio d'Ordini del Ministero della marina, o comunicati agli interessati con dispaccio ministeriale ».

§ 49.

Al paragrafo 44 è aggiunto il seguente comma:

« Gli ammiragli o generali non compresi nelle designazioni fatte dalla Commissione speciale non sono considerati « non prescelti » ai sensi ed agli effetti dell'art. 10 della legge 6 giugno 1935 - Anno XIII, n. 1404 ».

§ 50.

Nel 1° periodo del 2° comma del paragrafo 56, alle parole: « e di fare inscrivere » sono sostituite le altre: « e di inscrivere ».

§ 51.

Il paragrafo 57 è sostituito dal seguente:

« Nei casi di avanzamento per concorso, quando vi siano ufficiali che, pur avendo superato gli esami, siano per la prima volta giudicati non prescelti per l'avanzamento e debbano rimanere in servizio ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10 della legge 6 giugno 1935, n. 1404, valgono le seguenti norme:

Allorquando, nella formazione di un nuovo quadro, essi siano riconosciuti prescelti, sono classificati in concorso fra di loro, ma dopo quelli già inscritti nel precedente quadro; se, invece, siano giudicati una seconda volta da non prescegliere sono sottoposti a successivo scrutinio, e, se dichiarati prescelti, sono classificati insieme con i pari grado del concorso successivo al proprio, al quale si intendono aggregati. Analogo criterio si applica ai successivi scrutini.

Ai tenenti di vascello e gradi corrispondenti definitivamente non prescelti per l'avanzamento si applica l'art. 44 del Testo Unico sull'avanzamento ».

§ 52.

Il paragrafo 59 è abrogato.

§ 53.

Nel 1° comma del paragrafo 60 alle parole: « definitivamente esclusi dall'avanzamento a norma dell'art. 34 del Testo Unico delle leggi sull'avanzamento » sono sostituite le altre: « definitivamente non prescelti per l'avanzamento a norma dell'art. 10 della legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1404 ».

§ 54.

Il 2° comma del paragrafo 61 è così modificato:

« Qualora il Ministro, sentito il parere della competente Commissione di avanzamento, lo tolga dal quadro, gliene è data partecipazione con le modalità di cui al successivo paragrafo 64 ».

§ 55.

Il 3° e 4° comma del paragrafo 62 sono sostituiti dai seguenti:

« La proposta, con i rapporti e la pratica personale dell'ufficiale, è sottoposta al parere della competente Commissione di avanzamento.

Se, in seguito a tale parere, il Ministro giudica l'ufficiale inidoneo agli uffici del grado, ne viene data partecipazione all'ufficiale stesso con le modalità del successivo paragrafo 64 ».

§ 56.

Il 1° periodo del 2° comma del paragrafo 63 è così modificato:

« Se la decisione del Ministro, sentita la competente Commissione di avanzamento, è favorevole all'ufficiale, la sospensione è annullata a tutti gli effetti; se, invece, è sfavorevole, l'ufficiale è cancellato dal quadro ».

§ 57.

L'ultimo comma del paragrafo 64 è sostituito dal seguente:

« Nei casi previsti dalle lett. *c*) ed *f*) del 2° comma dell'art. 10 della legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1404, nel contesto della relativa comunicazione ministeriale deve farsi cenno esplicito se l'ufficiale si trovi per la prima o per la seconda volta nelle condizioni previste dalle lettere suddette ».

§ 58.

Il 3° comma del paragrafo 66 è sostituito dal seguente:

« Ove egli non incorra in perdita di anzianità, o la perda in tal misura da rimanere ancora compreso nei limiti per l'iscrizione nei quadri di avanzamento in vigore all'atto in cui la sua posizione è stata completamente definita, egli è ripreso in esame ai fini dell'avanzamento, e, se giudicato prescelto, è nuovamente iscritto nel quadro d'avanzamento che lo riguarda ».

§ 59.

Il paragrafo 69 è abrogato.

§ 60.

Nel 1° comma del paragrafo 80 alle parole: « Sono esclusi definitivamente dall'avanzamento » sono sostituite le altre: « Sono definitivamente non prescelti per l'avanzamento ».

§ 61.

Il paragrafo 81 è abrogato.

§ 62.

Il paragrafo 86 è sostituito dal seguente:

« Agli ufficiali della Regia marina mutilati od invalidi di guerra riassunti in servizio si applicano le disposizioni dell'art. 101 del Testo Unico sull'avanzamento e dell'art. 15 della legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1404 ».

§ 63.

Il 1° e 2° comma del paragrafo 87 sono sostituiti dai seguenti:

« Per accertare se gli ufficiali di cui al precedente paragrafo siano da prescegliere per l'avanzamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni in vigore per gli ufficiali in S.P.E.

« Però l'idoneità dell'ufficiale nei riguardi delle funzioni, sia del proprio grado, che del grado superiore, deve essere valutata in rapporto al servizio sedentario in genere, nonchè, in particolare, all'attitudine a coprire i posti indicati nell'art. 1 del decreto Ministeriale 22 marzo 1921 (atto 328 del *Giornale Ufficiale* della Regia marina del 1923) ».

§ 64.

Il paragrafo 90 è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale invalido riassunto in servizio sedentario è definitivamente non prescelto per l'avanzamento nei casi previsti per gli ufficiali in servizio permanente effettivo dall'art. 10 della legge 6 giugno 1935, n. 1404 ».

§ 65.

Nel 2° comma del paragrafo 91 alle parole: « se giudicati idonei dalla competente Commissione di avanzamento » sono sostituite le altre: « se prescelti per l'avanzamento ».

§ 66.

Il paragrafo 93 è abrogato.

§ 67.

Nel 1° comma del paragrafo 94 alle parole: « e siano giudicati idonei dalla competente Commissione » sono sostituite le altre: « e siano prescelti per l'avanzamento ».

§ 68.

Nel paragrafo 97, dopo le parole: « Le competenti Commissioni, nello emettere il giudizio in merito all'avanzamento », aggiungere: « ed il Ministro, nel decidere al riguardo, ».

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

p. Il Ministro per la marina: CAVAGNARI.

(153)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1936-XIV.

Nomina di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Musso Temistocle fu Giuseppe, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, ha chiesto la nomina a suo rappresentante alle grida del sig. Musso Tito di Temistocle;

Visto il relativo atto 30 ottobre 1935-XIV, per notar Guasti Alessandro di Milano;

Visti i pareri favorevoli del Consiglio provinciale dell'economia corporativa, della Deputazione di borsa e del Comitato direttivo degli agenti di cambio;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Musso Tito è nominato rappresentante del sig. Musso Temistocle, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 13 gennaio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DI REVEL.

(128)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1936-XIV.

Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana presentata dalla Società anonima « Assicurazioni Generali », con sede in Trieste.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Visto il R. decreto-legge 20 settembre 1935, n. 1864, per l'emissione di una nuova rendita 5 per cento;

Vista la domanda della Società anonima « Assicurazioni Generali », con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri e delle riserve matematiche, nonchè dei premi lordi;

Decreta:

È approvata, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione e le relative condizioni di polizza presentate dalla Società anonima « Assicurazioni Generali », con sede in Trieste:

Tariffa relativa all'assicurazione mista immediata a premio annuo, abbinata alla conversione del prestito redimibile 3,50 % in Rendita 5 %, di cui al R. decreto-legge 20 settembre 1935, n. 1864, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita in caso di vita dell'assicurato, o immediatamente, in caso di premorienza.

Roma, addì 13 gennaio 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: LANTINI.

(112)

DECRETI PREFETTIZI CONCERNENTI RESTITUZIONE O RIDUZIONE DI COGNOMI NELLA FORMA ITALIANA

Articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e relative istruzioni approvate con decreto Ministeriale 5 agosto 1926.

N. d'ord. di redazione	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
4611	2-12-1933	1854	Pola	Scabich Giacomo fu Michele	12-7-1887 - Dignano	Scabini	Mircovich Fosca fu Giovanni, moglie; Emilia, Albiba e Natale, figli.
4612	Id.	1853	Id.	Scabich Giacomo Antonio fu Matteo	17-7-1909 - Dignano	Scabini	Perzan Anna di Antonio, moglie; Emilia, figlia; Maria, sorella.
4613	Id.	1875	Id.	Sgagliardich Antonio fu Antonio	30-5-1886 - Dignano	Gagliardi	Petersich Maria di Giovanni, moglie; Francesco, figlio.
4614	Id.	1862	Id.	Scabich Michele fu Michele	20-7-1904 - Dignano	Scabini	Zuccon Anna fu Giovanni, moglie; Maria, figlia.
4615	Id.	1861	Id.	Scabich Michele fu Antonio	8-12-1896 - Dignano	Scabini	Zenzerovich Caterina di Giovanni, moglie; Antonio ed Anna, figli.
4616	Id.	1812	Id.	Stranich Maria fu Liberato	6-4-1905 - Pisino	Strani	Clelia, figlia.
4617	Id.	1859	Id.	Scabich Gregorio fu Antonio	7-3-1901 - Dignano	Scabini	—
4618	Id.	1813	Id.	Stranich Pietro fu Matteo	24-3-1886 - Pisino	Strani	Sardoz Caterina fu Fsancesco, moglie; Lina, figlia.
4619	Id.	1791	Id.	Sterpin Giuseppe fu Giovanni	10-2-1863 - Grimalda di Pisino	Sterpini	Blascovich Anna fu Matteo, Luigi, figlio; Sterpin Antonia, nuora; Marcello, Elsa, Persiana, Liberato, Celestino, Pietro, nipoti; figli di Luigi e Antonia Sterpin.
4620	Id.	1805	Id.	Stranio Antonio fu Antonio	29-5-1879 - Previs di Pisino	Strani	Antonio, Carlo, Romano, Giuseppina, Maria, Lino, Albina e Bruno, figli.
4621	Id.	1795	Id.	Sterpin Giuseppe fu Matteo	11-3-1863 - Grimalda di Pisino	Sterpini	Giuseppe, figlio; Nicoli Maria, nuora.
4622	Id.	1807	Id.	Stranich Antonio di Liberato	21-11-1896 - Pisino	Strani	Belich Anna di Federico, moglie; Giuseppa, Rodolfo e Milena, figli.
4623	Id.	1808	Id.	Stranich Antonio di Matteo	6-1-1889 - Pisino	Strani	Cincopan Maria fu Gregorio, moglie; Avtonio e Mario, figli.
4624	Id.	1806	Id.	Stranich Antonio di Giuseppe	12-10-1894 - Previs di Pisino	Strani	Covacich Maria di Antonio, moglie; Stefania, Mario, Maria ed Emilia, figli.
4625	Id.	1810	Id.	Stranich Giuseppe di Francesco	14-6-1898 - Pisino	Strani	Duscovich Rosa di Matteo, moglie; Giuseppe e Nella figli.
4626	Id.	1787	Id.	Sterpin Giovanni fu Francesco	18-8-1911 - Draguccio	Sterpini	Vittorio e Mario, fratelli; Paola ed Anna, sorelle; Chersinich Anna, madre.
4627	Id.	1798	Id.	Sterpin Matteo fu Matteo	23-5-1875 - Grimalda di Pisino	Sterpini	Giuseppe, figlio; Sirotich Angelina, nuova; Sterpin Giuseppe, nipote.
4628	Id.	1867	Id.	Scoravich Michele fu Giorgio	1-9-1881 - Dignano	Corani	Giuseppe ed Antonio, figli; Antonio, fratello; Zvech Pasqua, cognata; Giuseppe, Carlo, Maria e Pietro nipoti, figli di Scoravich Antonio e di Zvech Pasqua.

N. d'ord. di redazione	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
4788	23-1-1934	1868	Pola	Martincich Celeste fu Giovanni	5-6-1913 - Mattarada di Umago	Martini	—
4789	Id.	593	Id.	Voiscovich Antonia fu Marino.	1-5-1878 - Gallignana di Pisino	Vescovi	Milassich Caterina di Antonio, moglie; Giuseppe, Francesco, Antonio, Maria-Teresa, Palmira ed Albina, figli.
4790	Id.	591	Id.	Vlahovic Martino fu Martino .	9-11-1868 - Gallignana Pisino	Valacchi	Ghersanich Francesca di Antonio, moglie; Antonio, Giuseppe, Francesco e Maria, figli.
4791	Id.	594	Id.	Voiscovic Fedele fu Marino .	24-4-1876 Gallignana Pisino	Vescovi	Depiera Antonia di Giacomo, moglie; Antonio, Giuseppe, Giovanni, Stefania, Veronica ed Attilio, figli.
4792	Id.	1831	Id.	Sandrich Matteo fu Giovanni .	14-3-1878 - Dignano	Sandri	Butcovich Lucia fu Andrea, moglie; Antonio, figlio; Sarich Eufemia fu Matteo, madre.
4793	Id.	1867	Id.	Martincich Arturo fu Giovanni	17-5-1909 - Mattera-da di Umago	Martini	Coslovich Rosa fu Antonio, moglie; Angelo Remigio e Libera-Iolanda, figli.
4794	Id.	1884	Id.	Milossich Giovanni fu Matteo .	10-12 1868 - Salvore	Milossi	Lubiana Lucia fu Antonio, moglie; Pietro ed Emilia, figli.
4795	Id.	582	Id.	Vicich Attilio fu Liberato . . .	5-4-1892 - Pisino	Vici	Bassa Maria di Francesco, moglie; Ercole e Liberato, figli.
4796	Id.	586	Id.	Vlacovich Giovanni fu Antonio	22-9-1875 - Novacco di Pisino	Valacchi	Udovicich Giovanna fu Giuseppe, moglie; Veronica, Antonia, Cecilia, Giovanni ed Anna, figli.
4797	Id.	585	Id.	Vlach Giuseppe di Francesco.	22-10-1912 - Tupliacco di Pisino	Valacco	—
4798	Id.	590	Id.	Vlahocic Giuseppe fu Michele	5-1-1899 - Villa Treviso di Pisino	Valacchi	Ivancich Maria fu Simone, moglie; Antonia, figlia.
4799	Id.	583	Id.	Vitulich Francesco fu Martino	10-9-1884 - Villa Treviso di Pisino	Vidoli	Slocovich Antonia fu Antonio, moglie.
4800	Id.	584	Id.	Vlah Antonio fu Giorgio . . .	6-6-1887 - Carbune di Pisino	Valacco	Cellich Maria di Matteo, moglie; Olga, Maria, Anna, Selca, Francesco, Ida, Giuseppe, Angelo e Giulia, figli.
4801	Id.	580	Id.	Valincich Pio fu Vincenzo . .	5-5-1859 - Pisino	Valenti	Pietro, Adelina e Maria, nipoti, figli del fu Policarpo Valincich e della fu Antonia Ghersettich.
4802	Id.	573	Id.	Valkovic Emilia fu Giuseppe.	25-11-1907 - Carbune di Pisino	Valconi	—
4803	Id.	1885	Id.	Milossich Giuseppe di Giovanni	2-2-1906 - Umago	Milossi	Bubich Maria di Pietro, moglie; Maria e Giuseppe, figli.
4804	26-1-1934	618	Id.	Vitassovich Antonio fu Giovanni	2-2-1875 - Dignano	Vitassi	Vitassovich Eufemia, moglie.
4805	Id.	616	Id.	Vitassovich Antonio fu Antonio	11-2-1887 - Dignano	Vitassi	Collich Eufemia di Giovanni, moglie.
4806	Id.	493	Id.	Zidarich Francesco di Giovanni	27-5-1890 - Lindaro di Pisino	Sidari	Picot Maria di Giovanni, moglie; Stefania, Zita e Silvana, figlie.
4807	Id.	498	Id.	Zidaric Michele Martino di Giovanni	8-3-1898 - Lindaro	Sidari	Snievich Maria di Giuseppe, moglie; Daniele, figlio.
4808	Id.	495	Id.	Zidarich Giovanni di Giuseppe	23-12-1901 - Lindaro	Sidari	Jugovaz Giuseppina di Giuseppe, moglie; Stanislao, figlio.
4809	Id.	487	Id.	Zacevich Domenico di Simone	8-12-1870 - Lussinpiccolo	Sidari	Smundin Domenica di Nicolò, moglie; Concetta ed Anna, figlie.
4810	Id.	497	Id.	Zidaric Giuseppe fu Martino .	24-3-1877 - Pedena di Pisino	Sidari	Iacacich Caterina fu Giorgio, moglie; Giuseppe, Francesco, Angela, Virginia, Caterina, Maria e Basilio, figli.
4811	Id.	496	Id.	Zidaric Giuseppe di Giovanni	26-3-1889 - Lindaro	Sidari	Chersich Caterina di Giuseppe, moglie; Caterina, Maria, Daniela, Aurelio, Stefania, Aldo, Giuseppe e Giovanni, figli.
4812	Id.	494	Id.	Zidaric Giovanni fu Francesco	14-8-1883 - Gallignana di Pisino	Sidari	Zagrich Santa di Pasquale, moglie; Giovanni, Carlo, Antonio, Giuseppe, Emilia e Maria, figli.
4813	Id.	499	Id.	Zidaric Vincenzo di Giovanni	17-10-1894 Lindaro di Pisino	Sidari	Bosicovich Maria fu Giuseppe, moglie; Giovanni, Vincenzo e Luigi, figli.
4814	Id.	492	Id.	Zgrablich Pietro fu Giuseppe .	10-5-1901 - Pisino	Grabelli	Galaz Maria di Simone, moglie; Vittorio e Liberato, figli.

N. d'ord. di redaz'one	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
4815	26-1-1934	491	Pola	Zgrablich Giovanni fu Giuseppe	13-10-1906 - Pisino	Grabelli	Ferencich Amalia di Nicolò, moglie; Maria e Gino, figli.
4816	Id.	490	Id.	Zernic Pietro fu Raffaele . .	28-6-1891 - Navacco di Pisino	Cerni	Flegar Maria fu Antonio, moglie; Basilia e Silvana, figlie; Luciano, fratello.
4817	Id.	615	Id.	Vitassovich Antonio di Antonio	8-2-1902 - Dignano	Vitassi	Vitassovich Oliva di Gregorio, moglie; Fosca, Maria ed Antonio, figli.
4818	Id.	614	Id.	Viscovich Marco fu Giuseppe .	13-8-1883 - Dignano	Vescovi	Stossich Maria fu Giorgio, moglie; Marco, Eufemia, Caterina, Anna, Stella-Anna e Veronica, figli.
4819	Id.	578	Id.	Valentich Giovanni fu Simone	12-10-1901 - Pedena di Pisino	Valenti	Bencovich Francesca fu Francesco, moglie; Maria, Ottavio, Natale, Basilio e Lidia, figli.
4820	Id.	579	Id.	Valincich Antonio fu Domenico	14-1-1902 - Navacco di Pisino	Valenti	Giuseppe, Luigia, Maria e Lidia, fratelli; Sestan Rosa fu Francesco, madre.
4821	Id.	581	Id.	Vegliach Stefano fu Vegliach Antonia	4-8-1876 - Chersano di Fianona	Vegliani	Chiap Maria di Giuseppe, moglie; Giovanni, figlio.
4822	Id.	601	Id.	Vretenar Giovanni fu Giuseppe	11-2-1885 - Pedena di Pisino	Retenari	Ugliar Francesca di Martino, moglie; Giovanni, Angela, Maria, Giuseppe, Caterina e Pietro, figli; Udovic Caterina di Giorgio, nuora.
4823	Id.	605	Id.	Vretenar Giuseppe fu Giuseppe	12-9-1864 - Gallignana di Pisino	Retenari	Poldrugovaz Maria fu Francesco, moglie; Francesco, Giovanni, Guerino, Francesca, Estellina, Natalia, Riccardo, Albina ed Ettore figli.
4824	Id.	603	Id.	Vretenar Giuseppe fu Francesco	14-5-1898 - Pedena di Pisino	Retenari	Smocovich Francesca fu Giovanni, moglie; Maria, Angelo, Giovanni e Basilio, figli; Giovanni, fratello.
4825	Id.	577	Id.	Valentic Francesco fu Matteo	12-11-1879 - Pedena di Pisino	Valenti	Andretich Anna di Giovanni, moglie.
4826	Id.	575	Id.	Valcovich Giovanni fu Giovanni	28-8-1867 - Tupliacco di Pisino	Valconi	—
4827	Id.	1956	Id.	Stuper Matteo fu Antonio . .	3-1-1873 - Umago	Stoppari	—
4828	Id.	1943	Id.	Schiulaz Domenico di Giuseppe	17-10-1904 - Umago	Squilla	Smilovich Lucia di Giovanni, moglie; Luciana, figlia.
4829	Id.	1944	Id.	Sirotich Antonio fu Pietro .	8-1-1875 - Umago	Sirotti	—
4830	Id.	1952	Id.	Sprocher Matteo fu Giacomo .	24-11-1874 - Umago	Procchi	Martinello Maria di Nicolò, moglie.
4831	Id.	907	Id.	Radollovich ved. Serafina fu Peraz Vincenzo	1-10-1891 - Parenzo	Radolli	Ernesto Radollovich fu Giovanni, figlio.
4832	Id.	1906	Id.	Cuttich Paolo fu Martino . .	23-1-1890 - Dignano	Cuttini	Schnidt Giulia fu Antonio, moglie; Guglielmo, figlio.
4833	Id.	373	Id.	Toncich Antonio fu Francesco	9-4-1889 - Dignano	Tonci	Vitassovich Maria fu Martino, moglie; Eufemia, Natale, Antonio, Giuseppe, Oliva e Maria, figli.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che in data 18 gennaio 1936-XIV, S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2249, relativo alla proroga del sussidio straordinario accordato per l'esercizio della ferrovia Arezzo-Fossato concessa all'industria privata.

(164)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Guardasigilli, con nota in data 20 gennaio 1936-XIV, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2263, contenente modificazioni agli articoli 9 e 10 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, riguardante la tutela del titolo e dell'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto.

(163)

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 2199, concernente l'istituzione di grandi unità della M.V.S.N. e l'equiparazione del servizio prestato dalle Camicie Nere in quelli di detti reparti mobilitati per le esigenze dell'Africa Orientale al servizio prestato nel Regio esercito.

(162)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione del commissario straordinario della Cassa di risparmio di Rieti.

Con decreto Ministeriale 18 gennaio 1936-XIV l'on. conte Valentino Orsolini Cencelli è stato nominato commissario straordinario della Cassa di risparmio di Rieti in sostituzione del gr. uff. rag. Salvatore Badami.

(165)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*) **Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa.**

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 3,50 % (1906)	388219	D'Amico Gregorio fu Vito, domic. a Castrignano del Capo (Lecce), vincolata . . L.	7 —
Cons. 5 %	191344 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Consiglio Marina e Livia di Arturo, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri di Consiglio Arturo fu Achille, domic. a Napoli . . . . » per l'usufrutto: Consiglio Arturo fu Achille domic. a Napoli	1900 —
Cons. 3,50 % (1906)	822899 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Romano Attilio fu Augusto, domic. a Milano . . . . . . » per l'usufrutto: Canzi Gaetanina fu Domenico.	500,50
»	256896	Rambaldi Antonietta fu Antonio, nubile, domic. a Genova . . . . »	45,50
»	261756	Intestata come la precedente . . . . »	45,50
»	281951	Intestata come la precedente . . . . »	63 —
»	355078	Intestata come la precedente . . . . »	108,50
Cons. 5 %	425826 solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Cercone Modestina fu Pasquale, moglie di Cercone Raffaele, domic. a Jonngstowu (S.U.A.) . . . . » per la proprietà: Cercone Giulio, Mario, Maria e Bebi di Raffaele, minori sotto la p. p. del padre, domiciliati a Jonngstowu (S.U.A.).	1135 —
Cons. 3,50 % (1906)	201123 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Carmellino Caterina fu Antonio, moglie di Cantamessa Giovanni Battista, domic. a Borgosesia (Novara) . . . . » per l'usufrutto: Magni Elena fu Raimondo, vedova di Carmellino Antonio.	199,50
»	201124 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Carmellino Maria-Giulia fu Antonio, nubile, domic. a Borgosesia (Novara) . . . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	199,50
Cons. 5 %	228333	Di Bianco Teresa di Antonio, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Siderno (Reggio Calabria) *Capitale* . . . . »	4000 —
»	218897	Di Bianco Teresina-Bianchina di Antonio, minore ecc. come la precedente - *Capitale* »	4000 —
»	405656	Colonnelli Giuseppe fu Pietro, domic. a Cagli (Pesaro), ipotecata . . . . . »	50 —
3,50 % Redimibile (1934)	432731	Prato Giovanni fu Costantino, domic. a Roburent (Cuneo), ipotecata . . . . . »	17,50
Cons. 3,50 % (1906)	96686	Seconda Cappellania Deci eretta nell'Altare dell'Assunta nella Cattedrale di Orte (Roma), vincolata . . . . »	3,50
3,50 % Redimibile (1934)	291136 certificato di proprietà e di usufrutto	per la proprietà: Calderone Angelina fu Biagio - *Capitale* . . . . » per l'usufrutto: Mancari Giuseppe fu Francesco.	10000 —
»	291137 certificato di proprietà e di usufrutto	per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente - *Capitale* . . . . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	10000 —
»	291138 certificato di proprietà e di usufrutto	per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente - *Capitale* . . . . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	5000 —
»	291139 certificato di proprietà e di usufrutto	per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente - *Capitale* . . . . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	2000 —
»	291140 certificato di proprietà e di usufrutto	per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente - *Capitale* . . . . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	1000 —
Cons. 3,50 % (1906)	821707 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Sanfelice Ivonne fu Luigi, vedova De Beauchamp, domic. a Roma » per l'usufrutto: Beauffremont Giovanna fu Paolo, vedova di Sanfelice di Viggiano Luigi.	840 —
»	821729 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Sanfelice di Viggiano Paola fu Luigi, moglie di Medici del Vascello Luigi, domic. a Roma . . . . » per l'usufrutto Intestata come l'usufrutto precedente, ed è vincolata per dote.	840 —
3,50 % Redimibile (1934)	296772	Del Monte Celeste fu Leone, minore sotto la p. p. della madre Terracina Letizia, domic. a Roma . . . . »	122,50
»	296773	Del Monte Amedeo fu Leone, minore sotto la p. p. della madre Terracina Letizia, domic. a Roma . . . . »	122,50
»	296774 certificato di proprietà e di usufrutto	per la proprietà: Del Monte Celeste ed Amedeo fu Leone, minori sotto la p. p. della madre Terracina Letizia, domic. a Roma . . . . » per l'usufrutto: Terracina Letizia, domic. a Roma.	85 —
Cons. 5 %	125	Pasotto Teresa-Emma di Manlio, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Rovigo »	50 —
Prestito Naz. 5 %	4123	Pasotto Albino di Manlio, minore ecc. come la precedente . . . . »	50 —
Cons. 3,50 % (1906)	146330	Mannozzi-Torini avv. Pietro di Simone, domic. a San Giovanni Valdarno (Arezzo), ipotecata . . . . »	24,50
»	597061	Gazzale Gian Battista di Pietro, minore sotto la p. p. del padre, domic. a San Massimo di Rapallo (Genova) . . . . »	35 —
»	779409	Ratti Paolo-Agostino fu Francesco detto Pietro, domic. a Piana di Follo (Genova), vincolata . . . . »	10,50

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 3,50 % (1906)	779410	Intestata come la precedente, vincolata . . . . L.	10,50
»	597000	Rossi Romolo di Carlo, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Milano . . . »	17,50
»	59700	Rossi Luciano di Carlo, minore ecc. come la precedente . . . . »	17,50
»	374036	Pacelli Eduardo fu Michele, minore sotto la p. p. della madre Lucia Porto, domic. a San Salvatore Telesino (Benevento) . . . . »	24,50
3,50 % Redimibile (1934)	435021	Arciconfraternita e Monte dei Morti in Sant'Anastasia (Napoli) . . . . »	17,50
Cons. 3,50 % (1906)	818603	Faustini Giuseppe fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Garibaldi Angela fu Agostino, vedova Faustini, domic. a San Remo (Imperia) . . . . »	87,50

Roma, addì 11 gennaio 1936 - Anno XIV.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(121)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 21 gennaio 1936-XIV - N. 16

S. U. A. (Dollaro)	12,525	Olanda (Fiorino)	8,4961
Inghilterra (Sterlina) . . .	61,96	Polonia (Zloty)	236 —
Francia (Franco)	82,50	Spagna (Peseta)	171,27
Svizzera (Franco)	402,90	Svezia (Corona)	3,0793
Argentina (Peso carta) . . .	3,39	Rendita 3,50 % (1906)	70,20
Austria (Shilling)	2,3175	Id. 3,50 % (1902)	64,25
Belgio (Belga)	2,1165	Id. 3 % lordo	44,75
Canadà (Dollaro)	12,505	Prest. redim. 3,50 % - 1934 .	66,15
Cecoslovacchia (Corona) . .	51,95	Obbl. Venezie 3,50 %	82,45
Danimarca (Corona)	2,77	Buoni nov. 5 % - Scad. 1940	98,70
Germania (Reichsmark) . .	5,0125	Id. id. 5 % - Id. 1941 .	93,575
Grecia (Dracma)	11,50	Id id. 4 % - Id 15-2-43	80,85
Jugoslavia (Dinaro)	28,19	Id. id 4 % - Id. 15-12-43	80,90
Norvegia (Corona)	3,0021		

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di San Remo.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso per titoli in data 5 agosto 1935-XIII per il conferimento del posto di segretario capo di 1ª classe (grado 3°) vacante nel comune di San Remo;

Visto il decreto Ministeriale in data 27 novembre 1935-XIV, col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario capo di 1ª classe del comune di San Remo, nell'ordine appresso indicato:

1. Angelini cav. uff. Licinio . . . . con punti 122 su 150
2. Stevano dott. Vincenzo . . . . » » 121 » »
3. Colacicchi cav. uff. rag. Alighieri . » » 119 » »
4. Del Corto dott. Giuseppe . . . » » 118 » »
5. Fabbri cav. avv. Luigi . . . » » 117 » »
6. Gaiani dott. Antonio . . . . » » 115 » »
7. Gorini cav. dott. Piero . . . » » 113 » »
8. Dellarole cav. dott. Eusebio . . » » 110 » »
9. Ceriati dott. Angelo . . . . » » 108 » »
10. Cordoni dott. Quintilio . . . » » 108 » »
11. Davolio cav. rag. Luigi . . . » » 106 » »
12. Pace dott. Gerardo . . . . » » 105 » »
13. Napoli cav. uff. dott. Renato . . » » 102 » »
14. Guercio cav. dott. Vincenzo . . » » 101 » »
15. Baraldi dott. Dario . . . . » » 100 » »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Imperia per tutti gli effetti di legge.

Roma, addì 10 gennaio 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(143)

REGIA PREFETTURA DI BELLUNO

Concorso a posti di levatrice condotta.

Il Prefetto della provincia di Belluno, con suo avviso n. 13093/3ª S. del 30 dicembre 1935, ha indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di levatrice condotta per i comuni di Mel (frazione Villa di Villa) e Lamon.

Il termine utile per la presentazione delle domande — con la documentazione di rito — scade alle ore 15 del 20 marzo 1936.

Le domande dovranno essere dirette a S. E. il Prefetto - Divisione III Sanità.

Per chiarimenti ed informazioni rivolgersi alla Prefettura di Belluno.

Il Prefetto.

(146)

Concorso a posto di veterinario condotto.

Il Prefetto della provincia di Belluno, con suo avviso n. 13302/3ª S. del 30 dicembre 1935, ha indetto pubblico concorso per titoli ad un posto di veterinario condotto del Consorzio interprovinciale Longarone e Uniti.

Il Consorzio è composto dei comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale, Forno di Zoldo, Zoldo Alto, Zoppè, Erto Casso (Udine).

Il termine utile per la presentazione delle domande — con la documentazione di rito — scade alle ore 15 del 20 marzo 1936.

Le domande dovranno essere dirette a S. E. il Prefetto di Belluno - Div. III Sanità.

Per chiarimenti ed informazioni rivolgersi alla Prefettura di Belluno.

Il Prefetto.

(147)

REGIA PREFETTURA DI BOLOGNA

Concorsi provinciali a sanitario condotto.

Con provvedimento prefettizio odierno sono stati messi a concorso i seguenti posti vacanti di sanitario condotto in questa Provincia:

1. Medico: n. 1 posto nel comune di Castel Guelfo.
2. Levatrice: n. 7 posti e precisamente: Borgo Panigale, Crespellano (1° Reparto), Crespellano (2° Reparto), Crevalcore, Molinella, Monterenzio, S. Agata Bolognese.

Il termine utile per la presentazione della domanda e dei documenti prescritti, alla Regia prefettura, scade il 31 marzo p. v.

Bologna, addì 30 dicembre 1935 - Anno XIV

Il prefetto: NATOLI.

(145)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.